



UNIVERSITÀ  
di **VERONA**

## **Decreto Rettorale**

### **Emanazione del Regolamento del Centro Linguistico di Ateneo (C.L.A.)**

#### **IL RETTORE**

**VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi di Verona emanato con Decreto Rettorale n. 4523 del 17 maggio 2023;

**VISTO** il Regolamento generale dell'Università degli Studi di Verona emanato con Decreto Rettorale n. 4921 del 29 maggio 2023;

**VISTO** il Regolamento di funzionamento del Centro Linguistico di Ateneo (C.L.A.) emanato con Decreto Rettorale n. 4046 del 7 maggio 2021;

**VISTO** il verbale del Consiglio Direttivo del Centro Linguistico di Ateneo (C.L.A.) del 28 giugno 2023, relativo alle proposte di modifica del Regolamento di funzionamento del Centro;

**VISTE** le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 25 luglio 2023, di approvazione della proposta di modifica del Regolamento di funzionamento del Centro

#### **DECRETA**

**Art. 1** – È emanato il nuovo Regolamento del Centro Linguistico di Ateneo (C.L.A.), nel testo allegato al presente decreto.

**Art. 2** – Il Regolamento così modificato viene pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo ed entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.

Prof. Pier Francesco Nocini

Il presente documento è firmato digitalmente  
e registrato nel sistema di protocollo dell'Università  
di Verona, ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter  
e ss. del DLgs 82/2005 e s.m.i..



UNIVERSITÀ  
di **VERONA**

## REGOLAMENTO DEL CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO



### **Art. 1 – Denominazione e sede**

1. Il Centro linguistico di Ateneo (CLA) è un Centro di servizi d'Ateneo istituito con decreto del Rettore, nel rispetto degli artt. 46 e 49 dello Statuto, degli artt. 17 e 18 del Regolamento Generale di Ateneo, dell'art. 3 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e del D.P.R. 382/80.
2. Il Centro ha sede nei locali individuati nelle planimetrie allegate al presente regolamento.

### **Art. 2 – Finalità**

1. Il Centro linguistico di Ateneo ha lo scopo di promuovere e assicurare la pratica e lo studio delle lingue moderne compresa la lingua italiana per studenti internazionali, erogare servizi e/o gestire laboratori finalizzati al supporto delle attività didattiche delle strutture dell'Ateneo.
2. In particolare, le finalità del Centro sono:
  - a) organizzare cicli di esercitazioni volti a favorire il raggiungimento dei diversi livelli di competenza linguistica previsti dalle direttive del Consiglio d'Europa (Quadro Comune di Riferimento Europeo delle Lingue – QCER; Common European Framework of Reference for Languages - CEFR);
  - b) promuovere la produzione di materiali didattici originali e di procedure di valutazione innovative;
  - c) promuovere ed organizzare corsi di formazione e/o aggiornamento linguistico e didattico (teacher training) in coordinamento con altre realtà dell'Ateneo;
  - d) predisporre materiale aggiornato di supporto all'insegnamento e l'apprendimento delle lingue moderne, fungendo da centro di documentazione;
  - e) favorire il collegamento con il territorio, fornendo servizi e consulenze ad enti pubblici e privati, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali.
3. La durata del Centro è pari a 3 anni.
4. Il rinnovo è disposto, previa delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, di norma per tre anni, salvo eccezioni debitamente motivate, nel qual caso sarà garantito comunque il completamento di eventuali attività e/o servizi, in corso di esecuzione e/o da attuare entro scadenze temporali da definire.
5. Il mancato rinnovo comporta la disattivazione del Centro nei modi e nei termini valutati, caso per caso, dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.

### **Art. 3 – Gestione amministrativo-contabile**

1. Il Centro gode di autonomia gestionale e amministrativa, che esercita nei limiti e alle condizioni stabilite dal Consiglio di Amministrazione coerentemente allo Statuto e alle disposizioni del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. a).
2. Ai compiti di supporto degli organi del Centro, di attuazione delle deliberazioni da questi assunte, nonché alle ulteriori attività amministrative del Centro, è preposto un responsabile amministrativo incaricato dal Direttore Generale.
3. Le funzioni di gestione inerenti alla contabilità e agli acquisti del Centro sono espletate dai rispettivi presidi, nel rispetto delle norme fissate dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

### **Art. 4 – Organi di governo**

1. Sono Organi del Centro:
  - a) Il Direttore del Centro;
  - b) Il Consiglio Direttivo.



2. Il Centro si avvale inoltre di un Comitato di programmazione didattica e di un Responsabile didattico.

#### **Art. 5 – Il Direttore**

1. Il Direttore del Centro è un docente di ruolo a tempo pieno di comprovata esperienza professionale e qualificazione scientifica nei settori di interesse del Centro.
2. È nominato dal Rettore con proprio decreto, su proposta del Consiglio Direttivo, sentito il Senato Accademico, dura in carica per tre anni e può essere rinnovato per un solo mandato sulla base di una valutazione effettuata dal Consiglio Direttivo sull'attività svolta.
3. Per motivate ragioni, acquisito il parere del Consiglio Direttivo, il Rettore può esercitare, con proprio decreto, la revoca del Direttore.
4. Il Direttore convoca e presiede il Consiglio Direttivo ed è responsabile della gestione organizzativa della struttura del Centro.
5. In particolare, il Direttore:
  - a) predispose il piano delle attività con relativo budget entro il mese di settembre;
  - b) propone al Consiglio Direttivo le linee di sviluppo del Centro;
  - c) predispose una relazione annuale sulle attività svolte con relativa rendicontazione dei costi, da trasmettere entro il mese di marzo al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione per le opportune valutazioni;
  - d) propone al Consiglio direttivo la designazione del Responsabile didattico;
  - e) è responsabile delle strutture, dei beni e delle attrezzature del Centro;
  - f) stipula contratti e convenzioni con enti ed organismi pubblici e privati, secondo quanto stabilito dal successivo art. 10;
  - g) è responsabile della sicurezza ai sensi del D.lgs. 81/2008;
  - h) è soggetto designato dal titolare al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.lgs. 101/2018.
6. Al Direttore del Centro è corrisposta un'indennità determinata dal Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 6 – Il Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Direttore del Centro ed è composto da:
  - a) Rettore o suo delegato
  - b) un docente per ciascuna Scuola, ove costituita, o Dipartimento, designato dal Direttore della medesima Struttura;
  - c) due rappresentanti degli studenti designati dal Consiglio degli Studenti per il Centro in occasione del rinnovo delle rappresentanze studentesche.
2. Il Consiglio Direttivo è l'organo di indirizzo del Centro, ed ha le seguenti funzioni:
  - a) individuare le tematiche strategiche delle attività del Centro;
  - b) approvare il piano annuale delle attività e dei relativi costi entro il mese di settembre e il relativo budget;
  - c) approvare le linee di sviluppo del Centro, proponendo annualmente al Consiglio di Amministrazione il piano degli investimenti;
  - d) approva entro il mese di giugno di ogni anno il programma dell'attività didattica prevista per l'anno accademico successivo sulla base delle proposte avanzate dal Comitato di programmazione;
  - e) designare il Responsabile didattico;
  - f) formulare proposte al Direttore Generale in merito ad eventuali esigenze di personale tecnico/amministrativo;



- g) formulare le proposte di modifica al presente regolamento che verranno sottoposte all'approvazione del Senato Accademico;
  - h) approvare il tariffario del Centro;
  - i) approvare i contratti e le convenzioni di cui al successivo art. 10.
3. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni, possono essere rinnovati una sola volta e svolgono la loro attività a titolo gratuito.
  4. Alle riunioni del Consiglio partecipano senza diritto di voto, il responsabile amministrativo del Centro ed il Responsabile didattico di cui al successivo art. 8.
  5. Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il Direttore lo ritenga necessario, almeno ogni tre mesi, o su richiesta di almeno un terzo dei componenti, anche in via telematica.
  6. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli aventi diritto. Le decisioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Rettore o suo delegato.
  7. In caso di dimissione o trasferimento, i nuovi componenti del Consiglio Direttivo vengono designati secondo le modalità sopra definite per lo scorcio di mandato del Consiglio Direttivo stesso.

#### **Art. 7 – Comitato di programmazione didattica**

1. Il Comitato di programmazione didattica è composto da:
  - a) Direttore del Centro;
  - b) un rappresentante di Ateneo per ciascuna delle lingue insegnate nel Centro, che non faccia parte del Consiglio direttivo, eletto fra i docenti di ruolo incardinati nell'ambito dei seguenti settori scientifico disciplinari:
    - per lingua francese: L-LIN/03, L-LIN/04
    - per lingua inglese: L-LIN/10, L-LIN/11, L-LIN/12
    - per lingua spagnola: L-LIN/05, L-LIN/06, L-LIN/07
    - per lingua russa: L-LIN/21
    - per lingua tedesca: L-LIN/13, L-LIN/14
    - per lingua italiana: L-FIL-LETT/10, L-FIL-LETT/12, L-LIN/02
    - per lingua cinese: L-OR/21.
  - c) due rappresentanti eletti tra il personale responsabile delle esercitazioni di lingua. Le modalità di elezione dovranno garantire la rappresentanza, a rotazione, di tutte le diverse aree linguistiche interessate all'attività del Centro;
  - d) una unità del personale tecnico-amministrativo del Centro individuata dal Direttore tra le persone che si occupano dell'organizzazione delle attività didattiche;
  - e) due rappresentanti degli studenti designati dal Consiglio degli studenti per il Centro in occasione del rinnovo delle rappresentanze studentesche.
2. Alle riunioni del Comitato partecipano senza diritto di voto, il responsabile amministrativo del Centro ed il Responsabile didattico di cui al successivo art. 8.
3. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato, con funzione consultiva, docenti o ricercatori afferenti a settori scientifico disciplinari ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 1, in ragione delle esercitazioni erogate dal Centro nelle singole annualità.
4. Il Comitato di programmazione dura in carica un triennio accademico ed è presieduto dal Direttore del Centro che lo convoca di norma almeno tre volte l'anno e ogni qualvolta lo richieda almeno un terzo dei componenti. I componenti del Comitato di programmazione sono rieleggibili per una sola volta.
5. In caso di dimissione o trasferimento, i nuovi componenti del Comitato di programmazione vengono designati secondo le modalità sopra definite per lo scorcio di mandato del Comitato stesso.



6. Il Comitato di programmazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli aventi diritto. Le decisioni del Comitato di programmazione sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale quello del Direttore.
7. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:
  - a) formula, entro il mese di maggio, la proposta di programmazione dell'attività didattica prevista per l'anno accademico successivo, sulla base delle esigenze espresse nelle delibere assunte dalle Scuole e dai Dipartimenti e comunicate al Centro entro il mese di aprile di ogni anno;
  - b) formula pareri e presenta proposte al Consiglio direttivo per l'organizzazione e il miglioramento dei servizi offerti dal Centro.

#### **Art. 8 – Responsabile didattico del Centro**

1. Il Responsabile didattico è designato dal Consiglio Direttivo su proposta del Direttore del Centro tra docenti con competenze di glottodidattica ed è responsabile dell'organizzazione delle attività didattiche.
2. In particolare il Responsabile didattico svolge le seguenti funzioni:
  - a) coordina le attività didattiche del Centro nel rispetto di quanto previsto dalla programmazione annuale, coadiuvato dai rappresentanti di lingua eletti nel Comitato di programmazione didattica e in stretta collaborazione con il Direttore;
  - b) convoca riunioni periodiche con il personale responsabile delle esercitazioni linguistiche;
  - c) supporta il Direttore nella disamina e gestione di richieste di attività non già previste dalla programmazione annuale (sessioni straordinarie di esami, corsi intensivi, corsi dedicati a specifici gruppi di utenti, ecc.).

#### **Art. 9 – Risorse**

1. Per il proprio funzionamento, il Centro si avvale delle seguenti risorse finanziarie:
  - a) una dotazione ordinaria di funzionamento annualmente assegnata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo ed eventuali finanziamenti disposti in ragione di particolari esigenze e/o progetti;
  - b) contributi da enti pubblici e/o privati coerentemente con quanto previsto dal successivo art. 10.
2. Per il perseguimento delle proprie finalità il Centro può disporre di:
  - a) tecnici, collaboratori esterni, assegnisti di ricerca e borsisti necessari al raggiungimento di obiettivi specifici sulla base di specifici progetti o esigenze;
  - b) personale dedicato assegnato al Centro;
  - c) locali e attrezzature in dotazione al Centro.

#### **Art. 10 – Collaborazioni esterne**

1. Il Centro stipula contratti e convenzioni con enti ed organismi pubblici e privati, in base al Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e nel rispetto della legislazione vigente in materia.
2. Può stipulare contratti e convenzioni per prestazioni in collaborazione e per conto terzi, in base al Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, al Regolamento Contratti e Convenzioni per Attività Conto Terzi e nel rispetto della legislazione vigente in materia, oltre ad erogare servizi a tariffa fissa.  
Può avvalersi di enti e consulenti esterni, nazionali e internazionali, sulla base di specifici accordi di collaborazione.

#### **Art. 11 – Emanazione ed entrata in vigore del presente Regolamento**



1. Il Regolamento è approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione ed emanato con decreto del Rettore.
2. Il Regolamento viene pubblicato all'Albo ufficiale di Ateneo ed entra in vigore, se non diversamente previsto dal decreto stesso, il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione


**Art. 12 – Modifiche del Regolamento**

Le modifiche al presente regolamento devono essere apportate con le medesime modalità di cui al precedente art. 11.



ED.9A Polo Zanotto  
Piano seminterrato


CL.A



		<b>UNIVERSITÀ di VERONA</b>	Direzione <b>TECNICA E LOGISTICA</b>
AREA SELETA - UO PROGETTAZIONE Servizi Tecnici - Loro Ufficio C.A. n. 200 - Edificio Polo Zanotto			
DIPLO	1	Edificio Polo Zanotto Piano seminterrato	LEGGI REGIONALI
Scale	200		LEGGI REGIONALI
Scale	200		LEGGI REGIONALI

ED.10 Polo Zanotto  
Piano interrato

CL.A



		<b>UNIVERSITÀ di VERONA</b>	Direzione <b>TECNICA E LOGISTICA</b>
AREA SELETA - UO PROGETTAZIONE Servizi Tecnici - Loro Ufficio C.A. n. 200 - Edificio Polo Zanotto			
DIPLO	6	Edificio Polo Zanotto Piano interrato	LEGGI REGIONALI
Scale	200		LEGGI REGIONALI
Scale	200		LEGGI REGIONALI